

Angolo quesiti giugno 2009

di [Antonio Gigliotti](#)

Pubblicato il 30 giugno 2009

prestazioni di un ottico esenti IVA; detrazione spese per l'acquisto di materassi; ritenuta 4% solo per i condomini; spese di rappresentanza in Unico 2009 SC; compenso al Caf in caso di 730 precompilato (Antonio Gigliotti)

QUESITO N. 1: Prestazioni di un ottico esenti Iva

Un negozio di ottica che svolge l'attività di vendita di occhiali, effettua occasionalmente degli esami di diagnostica (con apparecchiature di alto livello), e più precisamente esami di campo visivo, tonometria a soffio e retinografia non miadiatica; tali esami sono da assoggettare ad Iva al 4%, al 20% oppure esenti Iva art. 10?

RISPOSTA

L'art. 10, comma 1 n. 18 del d.p.r. 633/72 dispone che "sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie.... ovvero individuate con decreto del Ministero delle finanze".

Al riguardo la circolare n. 25 del 3/8/1979 ha dato dei chiarimenti sulle prestazioni sanitarie indicate all'art. 10 comma 1 n. 18 del d.p.r. 633/72 chiarendo che "Il beneficio fiscale si applica alle prestazioni rese nell'esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, quali quelle dell'odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico".

Gli esami indicati nel quesito rientrano nella tipologia di prestazioni rese nell'esercizio di arti ausiliare delle professioni sanitarie.

Possiamo concludere che gli esami esposti nel quesito sono soggetti al regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 del d.p.r. 633/72 a condizione che la visita venga effettuata dall'ottico su prescrizione medica.

QUESITO N. 2: Detrazione delle spese per l'acquisto di materassi

La spesa per l'acquisto di un materasso può rientrare nella categoria delle spese mediche che

usufruiscono della detrazione prevista dall'art. 15 lett. c) del Tuir?

RISPOSTA

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25 del 6/2/1997 ha precisato che "per le spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) dell'art. 15 del Tuir si renderà far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche e delle protesi".

Per quanto riguarda in particolare le spese per l'acquisto di un materasso l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 11 del 26 gennaio 2007 ha chiarito che i materassi possono essere considerati protesi ai sensi del Decreto del Ministero della sanità n. 332 del 27/8/1999 e possono usufruire della detrazione Irpef per spese sanitarie prevista all'art. 15 lettera c) del Tuir a condizione che rientrino nella categoria dei materassi antidecubito (materassi in lattice). Più precisamente, "devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alla differenti patologie".

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso della prescrizione del medico.

In alternativa alla prescrizione, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato il materasso antidecubito.

QUESITO N. 3: Ritenuta 4% solo per i condomini

Una società in nome collettivo è proprietaria di un fabbricato in cui sono site due unità immobiliari (un capannone ed un ufficio).

La pulizia di tutto il fabbricato viene effettuata da una impresa di pulizie.

La società proprietaria del fabbricato riceve una fattura da parte dell'impresa di pulizie dove viene applicata una ritenuta del 4%. La ritenuta deve essere versata lo stesso anche se si tratta di una società e non di un condominio?

RISPOSTA

La Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha inserito, nel D.P.R. n. 600/1973, il nuovo art. 25-ter.

Tale articolo ha introdotto l'obbligo in capo al condominio (già sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) di trattenere una ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti dal condominio stesso a coloro che svolgono lavori di appalto nell'immobile.

L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007 ha precisato che tale norma individua come soggetto obbligato ad effettuare le ritenute in esame, il "condominio quale sostituto d'imposta".

La Circolare afferma che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta "è il condominio in quanto tale", anche se "il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l'amministratore", nominato:

per obbligo (condominio con più di 4 condomini);

ovvero, nell'esercizio di una facoltà (condominio con non più di 4 condomini).

Nel caso esposto nel quesito il soggetto che paga la prestazione è una società e non un condominio pertanto il pagamento deve avvenire senza l'applicazione della ritenuta.

QUESITO N. 4: Spese di rappresentanza in Unico 2009 SC

Alla luce delle novità previste dal periodo d'imposta 2008 per le spese di rappresentanza si chiede dove debbano essere indicate tali spese nel modello Unico 2009 SC

RISPOSTA

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), all'art. 1, comma 33, ha riscritto il contenuto dell'art. 108 del TUIR, identificando in modo più preciso le spese che devono essere considerate di rappresentanza. In particolare, il nuovo art. 108, comma 2, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50."

Essendo tali novità entrate in vigore dal periodo d'imposta 2008, esse hanno effetto già in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi 2009.

In particolare, tra le variazioni in aumento da apportare all'utile o alla perdita risultante dal conto economico (rispettivamente rigo RF4 e rigo RF5), al fine della corretta determinazione del reddito d'impresa: nel rigo RF24 di UNICO 2009 Società di Capitali, devono essere indicate le spese di rappresentanza che non sono deducibili.

Più precisamente, secondo le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello, nel rigo RF24, colonna 2, va indicato, insieme all'intero importo imputato a conto economico della spesa che la società o l'ente ha sostenuto nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati indicate e delle spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR., anche l'intero importo imputato a conto economico delle spese di rappresentanza indeducibili, di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, come modificato dal comma 33, lett. p), dell'art. 1 della Legge n. 244/2007; tale importo va indicato anche in colonna 1.

QUESITO N.5: *Compenso al Caf in caso di 730 precompilato*

Il contribuente che presenta il modello 730 precompilato al Caf o ad un professionista abilitato è tenuto a pagare qualche compenso al professionista o al Caf?

RISPOSTA

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. n. 21/E del 4 maggio 2009 ha affermato che il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata in tutti i campi non deve alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato, precisando che, tuttavia, un corrispettivo può essere richiesto nelle ipotesi di prestazioni di altre attività "extra", quale, ad esempio la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall'Agenzia delle entrate.

La Circolare in argomento ricorda che i professionisti hanno tempo fino al 30 giugno 2009 per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, che si ottiene presentando comunicazione alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio. Il professionista iscritto dopo il 30 giugno 2009 potrà prestare assistenza solo a partire dall'anno seguente. La Circolare chiarisce, inoltre, che la semplice abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi non esime dall'obbligo della comunicazione, essendo solo una delle condizioni per richiedere l'abilitazione al visto di conformità.

Antonio Gigliotti

30 Giugno 2009